



CITTA' DI VITERBO
CORPO DI POLIZIA LOCALE

ID Iride: 242338

ORDINANZA DEL SINDACO N. 19 DEL 09/03/2021

OGGETTO : ORDINANZA DI CHIUSURA DI ALCUNE STRADE E PIAZZE AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 1, DEL DPCM 2 MARZO 2021

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili

ID: 242338 del 09/03/2021 13:01:35
Determina: 2021 / 19 del 09/03/2021

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Giovanni Maria Arena il 09/03/2021 18:03:49 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 07 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza

sul territorio nazionale relativo a rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;

VISTE le ordinanze n°89 e 91 con le quali il Sindaco di Viterbo ha già disposto la chiusura al pubblico di alcune vie o piazze del Centro abitato di Viterbo in conformità ai predetti provvedimenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; e del decreto -legge 16 maggio 2020, n°33 convertito con modificazioni, dalla Legge 14/*07/2020 n°74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n.275 del 04/11/2020- Suppl. Ordinario n.41;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158,

recante. “disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.301 del 03/12/2020;

VISTE le ordinanze n°97/2020 e 99/2020 con le quali il Sindaco di Viterbo ha già disposto la chiusura al pubblico di alcune vie o piazze del Centro abitato di Viterbo in conformità ai predetti provvedimenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14/01/2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n°19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n°35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n°74, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.11 del 15/01/2021;

VISTO il decreto-legge 14/01/2021 n.2, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID19 con il quale è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 30/04/2021;

VISTA l'ordinanza n°5/2021 con la quali il Sindaco di Viterbo ha ulteriormente disposto la chiusura al pubblico di alcune vie o piazze del Centro abitato di Viterbo in conformità ai predetti provvedimenti;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°45 del 23/02/2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 02/03/2021 recante. “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n°19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n°35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n°74, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.52 del 02/03/2021”;

VISTO, in particolare, l'art.11, comma 1, del D.P.C.M. citato al punto precedente, il quale così dispone “Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.”;

CONSIDERATO che:

- l'evolversi della situazione epidemiologica ha evidenziato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- a seguito del regolare monitoraggio dei casi COVID-19 si rileva un costante aumento del numero di contagiati, registrato anche in correlazione all'aumento dell'attività di testing;
- la situazione attuale rende necessarie anche misure non farmacologiche volte a rallentare la trasmissione del virus SARS- CoV-2;

RICHIAMATI i recenti provvedimenti volti a limitare la circolazione delle persone nonché le raccomandazioni rivolte alla cittadinanza dalle massime autorità civili e

sanitarie a limitare gli spostamenti, anche laddove ancora consentito, ai casi di improrogabile necessità;

CONSIDERATO che in alcuni luoghi del centro abitato di Viterbo a partire dalle ore 18.00, nonostante i divieti di assembramento già vigenti, si verificano situazioni di assembramento e più precisamente:

- in Largo Marconi;
- in Piazza della Repubblica;
- in Piazza Unità d'Italia;
- in Piazza Martiri d'Ungheria, compreso il parcheggio a pagamento gestito dalla Soc. Francigena;
- nel Parco di Valle Faul;
- in Via Valle Piatta nella zona delle scale che conducono alla chiesa di S.Maria della Salute;
- in Via S. Clemente nella zona delle scale che conducono a Piazza S. Lorenzo;
- in Viale Trento.

PRESO ATTO, inoltre, che nel fine settimana immediatamente successivo al termine di validità della citata ordinanza n. 5/2021 e più precisamente nel pomeriggio di sabato 6 marzo u.s. nel centro abitato di Viterbo si è verificata un situazione di assembramento di persone, rendendo ancora più evidente la necessità di rinnovare i provvedimenti di “zona rossa” sopra citati;

RITENUTO opportuno e necessario, per le circostanze sopra riportate, adottare ulteriormente, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021 un provvedimento di chiusura al pubblico, in determinati orari, delle vie e piazze sopra richiamate, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19;

RITENUTO il presente provvedimento anche di carattere sanitario in quanto adottato ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19;

ID: 242338 del 09/03/2021 13:01:35
Determina: 2021 / 19 del 09/03/2021

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, che si intendono qui richiamati e integralmente riprodotti:

  A far data dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino al termine di validità del citato D.P.C.M. 2 marzo 2021, ovvero il 06/04/2021, la chiusura al pubblico, dalle ore 18.00 alle ore 22.00 di ogni giorno, delle seguenti vie e piazze:

- Largo Marconi;
- Piazza della Repubblica;
- Piazza Unità d'Italia;
- Piazza Martiri d'Ungheria, compreso il parcheggio a pagamento gestito dalla Soc. Francigena;
- Parco di Valle Faul;
- Via Valle Piatta nella zona delle scale che conducono alla chiesa di S.Maria della Salute;
- Via S. Clemente nella zona delle scale che conducono a Piazza S. Lorenzo;
- Viale Trento.

  E' fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, ivi compreso – a tal fine – l'accesso con i veicoli ai passi carrabili ed alle aree di parcheggio.

  In considerazione della continua evoluzione della situazione epidemiologica, il presente provvedimento ha natura sperimentale e potrà essere sottoposto a modifiche o integrazioni alla luce delle eventuale nuove disposizioni legislative e dell'evoluzione delle necessità legate al contenimento della diffusione del contagio.

AVVERTE

In caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00, come previsto dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Legge 22 maggio 2020 n. 35.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 2 e seguenti della L. 06/12/1971 n. 1034, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

DISPONE

1. La trasmissione del presente provvedimento a:
 - • Alla Prefettura di Viterbo;
 - • Alla Questura di Viterbo;
 - • Al Comando Provinciale Carabinieri di Viterbo;
 - • Al Comando di Provinciale Guardia di Finanza di Viterbo;
 - • Alla Polizia Stradale di Viterbo;
 - • Al Comando Carabinieri Corpo Forestale;
 - • Alla Polizia Provinciale di Viterbo;
 - • Al Comando Provinciale VVFF di Viterbo;
 - • Ai Dirigenti di tutti i Settori del Comune di Viterbo;
 - All'Ufficio Stampa del Comune di Viterbo;
2. La pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

IL SINDACO

Giovanni Maria Arena